

30-09-2020

Deliberazione n. 38

Seduta in Prima convocazione

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19:56 e seguenti, in Assisi presso la Sala del consiglio Comunale "Palazzo dei Priori", si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Proietti Stefania	Sindaco	P	Bartolini Giorgio	Consigliere	P
Bastianini Luigi	Consigliere	A	Bocchini Ivano	Consigliere	P
Casciarri Donatella	Consigliere	P	Cardinali Giuseppe	Consigliere	P
Chianella Barbara	Consigliere	P	Corazzi Francesca	Consigliere	P
Fioroni Emidio Ignazio	Consigliere	P	Fortini Moreno	Consigliere	P
Leggio Fabrizio	Consigliere	P	Lunghi Antonio	Consigliere	P
Lunghi Federica	Consigliere	P	Lupattelli Paolo	Consigliere	A
Masciolini Federico	Consigliere	P	Migliosi Carlo	Consigliere	P
Sdringola Paolo	Consigliere	P			

Risultano, inoltre presenti i seguenti Assessori: - Stoppini Valter - Cavallucci Veronica - Pettirossi Simone - Paggi Massimo - Capitanucci Alberto

Scrutatori: Sdringola – Chianella - Fioroni
Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 24-09-2020

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 24-09-2020

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

Con allegati

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

.....discussione

OMISSIS

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all'atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.15 (Proietti – Bartolini – Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.15 - Voti favorevoli n.9 (Proietti – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.6 (Bartolini – Bocchini - Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A.)

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta "per relationem":

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei*

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti:

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 ;

l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (Nuova IMU);

l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”* i cui termini, limitatamente all'anno 2020, sono stati differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 dall'art.106 comma 3-bis della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020; .

Vista la legge di conversione del dl 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2020 degli enti locali al 30 settembre 2020 (art. 106 c. 3-bis L.77/20) e visto l'art. 138 del citato D.L.34/2020 che prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU (mediante abrogazione delle previgenti norme “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”) con conseguente applicazione della regola generale dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che “ in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Considerato quindi che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, incidono parimenti anche sul il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale, in considerazione della sopraggiunta dell'emergenza sanitaria 2020;

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione ;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- a) ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Istituzionale e finanziario;
- b) il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

ACQUISITO il parere favorevole della II° Commissione Consiliare;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n°7 articoli , che allegato la presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. di provvedere ad inviare, per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito

Internet del Dipartimento delle Finanze;

5. di pubblicare il regolamento in oggetto nel sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: : Presenti n.15 (Proietti – Bartolini – Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.15 - Voti favorevoli n.9 (Proietti – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.6 (Bartolini – Bocchini - Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A.), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

Comune di Assisi
Provincia di Perugia

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. (IMU)

- Delibera del C.C. n. _____ del 30.09.2020 - (Approvazione)

INDICE

Art. 1_ OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2_ ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	2
Art. 3_ DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	2
Art. 4_ RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI	2
Art. 5_ VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	3
Art. 6_ IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO	3
Art. 7_ ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	3

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

Art. 4

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 5

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

N. _____ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

al _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

IL DIRIGENTE

La presente deliberazione:

- ◆ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito